

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 20/12/2021 n. 1760

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE, SITO IN VIA BORGO SELVA - PARERE FAVOREVOLE.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTO CHE:

- con nota prot. n. 16534 del 05/11/2021, pervenuta in pari data e assunta al protocollo prov.le al n. 40510 dell'08/11/2021, il Comune di Monte San Vito ha trasmesso l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto, in via Borgo Selva, presentata dai Sig.ri Pizzi Marco, Imperiale Antonietta, Pizzi Allegra e Pizzi Lorenzo;

- con nota prot. n. 40710 del 09/11/2021, l'Unità Operativa Tutela del Paesaggio e Vigilanza del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di Monte San Vito ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso previsto per il 04/01/2022;

RICHIAMATA la relazione istruttoria, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“Sono stati esaminati, gli elaborati sotto elencati, relativi ai lavori in oggetto:

Nota di trasmissione del Comune di Monte San Vito, prot. n. 16534 del 05/11/2021, ns. prot. n. 40510 del 08/11/2021

- 1) *Nota di trasmissione del Comune di Monte San Vito, prot. n. 16534 del 05/11/2021, ns. prot. n. 40510 del 08/11/202;*
- 2) *Domanda di autorizzazione presentata al Comune in data 16/06/2021;*
- 3) *Certificato urbanistico, rilasciato dal Comune di Monte San Vito in data 21/09/2021;*
- 4) *Relazione paesaggistica;*
- 5) *Relazione Tecnica Illustrativa;*
- 6) *Stralcio PRG e relative NTA – scheda censimento edifici, stralcio catastale e visura;*
- 7) *Documentazione fotografica;*
- 8) *Piante dell'edificio - Stato di progetto;*
- 9) *Prospetti e sezioni – stato di progetto*
- 10) *Stato ante operam;*
- 11) *Calcolo superfici e Volumi – stato ante operam;*
- 12) *Calcolo superfici e Volumi – stato di progetto;*

L'intervento ricade nelle seguenti zone vincolate:

- *Legge n. 431/85 (ora D.Lgs n° 42/2004) (Fosso Guardengo);*
- *P.R.G. del Comune di Monte San Vito, ricade in EUG ed EUF "sottozone agricole a vincolo inedificabilità – Galasso e corsi d'acqua" art. 52 e 55 delle NTA;*

I lavori di ristrutturazione riguardano un edificio colonico collabente, composto di tre piani fuori terra con struttura in muratura portante e solai in legno per lo più crollati. L'intervento consiste nel consolidamento sismico delle murature e nella demolizione della superfetazione del bagno esterno al piano primo e della scala esterna. Verrà realizzata la coibentazione delle murature con la posa del cappotto esterno e la installazione di nuovi infissi. La riorganizzazione degli spazi interni comporterà la modifica ed allargamento delle aperture sui prospetti.

Esternamente le pareti saranno finite con intonachino, preservata la tipologia dei cornicioni esistenti e delle altre caratteristiche tipiche delle case rurali.

Considerato che

- *l'intervento di ristrutturazione conserva le caratteristiche tipologiche dell'edificio rurale, andando ad eliminare le sole superfetazioni;*
- *le modifiche alle aperture esterne mantengono un allineamento, armonizzandosi con il contesto compositivo formale dei prospetti;*
- *complessivamente l'intervento proposto risulta rispettoso degli elementi tipologici e formali del fabbricato, inserendosi in modo coerente nel paesaggio agricolo tutelato;*

Per quanto sopra esposto si ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art 146 D. Lgs. 22.01.04 n. 42, per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione, sito in Borgo Selva, identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 19 part. 1369 sub 5, 6, 7, 8, 9 e 10, prevedendo una tinteggiatura esterna con colori tenui nella tonalità delle terre."

VISTO l'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" entrato in vigore il 06/04/2017;

ACCERTATO che con nota prot. n. 42270 del 19/11/2021, la scrivente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Monte San Vito, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

PRESO ATTO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso in conformità all'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta Relazione Istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Comune di Monte San Vito in Borgo Selva, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;;
- l'Art. 146 "*Autorizzazione paesaggistica*" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Dott. Fabrizio Basso, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la Determinazione del Dirigente del I Settore e ad interim del IV Settore n. 409 del 28/04/2020 con cui si conferisce al Dott. Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'Area 4.4 "Governo del Territorio" del Settore IV dal 01/05/2020 al 31/12/2021, con delega di funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta area di attività come specificate nella sopra citata determinazione;

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO, inoltre, che non si necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

D E T E R M I N A

I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativa ai lavori di ristrutturazione di un edificio di civile abitazione a Monte San Vito, in via Borgo Selva, come da istanza dei sigg. Pizzi Marco, Imperiale Antonietta, Pizzi Allegra e Pizzi Lorenzo, trasmessa dal Comune di Monte San Vito con nota prot. n. 16534 del 05/11/2021, pervenuta in pari data e

registrata al protocollo prov.le al n. 40510 dell'08/11/2021, nel rispetto dei contenuti della suddetta relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio, trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata.

II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...".

III. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona, Pesaro e Urbino e al Comune di Monte San Vito.

IV. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.

V. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.

VI. Di dare atto che ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.

VIII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.

IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 20/12/2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: MIELE LICIA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BUGATTI SERGIO
--

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2021/972